

Udienza camerale del 7 luglio 2005

Registro Gen. N 18107/05

Sentenza n 807

WWW.LEXAMBIENTE.IT



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

**Composta dai sigg. magistrati:**

<b>Dott. Giuseppe Savignano</b>	<b>presidente</b>
<b>Dott. Amedeo Postiglione</b>	<b>consigliere</b>
<b>Dott. Guido De Maio</b>	<b>consigliere</b>
<b>Dott. Ciro Petti</b>	<b>consigliere</b>
<b>Dott. Franco Amedeo</b>	<b>consigliere</b>

**ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal difensore di Martina Terrin, nata a Venezia il 30 agosto del 1974, avverso l'ordinanza del tribunale de riesame di Venezia del 9 marzo del 2005

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti; sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

letti l'ordinanza impugnata ed il ricorso, osserva quanto segue

**IN FATTO**

Con ordinanza del 9 marzo del 2005 il tribunale del riesame di Venezia, accogliendo l'impugnazione proposta dal procuratore della Repubblica del luogo avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il medesimo tribunale, disponeva il sequestro preventivo della struttura in legno e metallo, chiusa perimetralmente da teli finestrati in PVC trasparente, scorrevoli verticalmente su guide, e da superfici in plexiglass scorrevoli orizzontalmente, installata presso il locale pubblico gestito dalla società "Il Melograno" s.a.s di Terrin V. e Voltolina S. con sede in Venezia della quale era legale rappresentante Terrin Martina, indagata per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) D.P.R. n. 380 del 2001 e 181 D.Legs n. 42 del 2004. A fondamento della decisione

osservava che il manufatto installato dall'indagata andava qualificato come intervento di trasformazione urbanistica soggetto a permesso di costruire trattandosi di un salone da adibire a ristorante mediante la chiusura perimetrale di una superficie di circa 30 metri quadrati ;che non si trattava di opera precaria in quanto l'intelaiatura metallica che la sorreggeva ed i pannelli scorrevoli erano stabilmente ancorati, da un lato, alla muratura dell'edificio retrostante e, dal lato opposto, erano fissati a fioriere in legno appoggiate al terreno;che il sequestro preventivo era idoneo ad evitare la prosecuzione delle conseguenze giuridiche della condotta illecita impedendo il movimento laterale e verticale dei pannelli che chiudevano lo spazio sui tre lati, così salvaguardando le esigenze di tutela paesaggistica e scongiurando nel contempo l'utilizzo della sala senza il certificato di abitabilità previsto dagli artt. 24 e segg del T.U. n. 380 del 2001

Ricorre per cassazione l'indagata per mezzo del suo difensore denunciando la violazione dell'articolo 321 c.p.p. per la mancanza dei presupposti per l'adozione del sequestro preventivo:infatti non sussiste il *fumus* perché l'indagata, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, non aveva installato alcuna struttura in legno e metallo, ma si era limitata ad utilizzare dei teli in gomma trasparente avvolgibili che partivano dalla tenda parasole, regolarmente autorizzata, e sfioravano appena il suolo e ciò al fine di proteggere la clientela dalle raffiche di vento; non sussisteva il *periculum* trattandosi di teli di plastica avvolgibili che non incidono in alcun modo sull'assetto del territorio né sul paesaggio. Inoltre le strutture utilizzate dall'indagata :tenda parasole, ombrelloni, tavolini, sedie e fioriere erano completamente amovibili ed erano state autorizzate.

#### DIRITTO

Il ricorso è infondato

Premesso che in questa fase non si deve accertare l'effettiva sussistenza del reato, ma l'astratta configurabilità dello stesso, si rileva che la ricorrente parte da un premessa fattuale diversa da quella ritenuta nel provvedimento impugnato nel senso che, mentre nell'ordinanza censurata si parla di intelaiatura metallica ancorata ,sia pure da un lato, al muro e di pannelli scorrevoli in plexiglass trasparente, nel ricorso si discorre di teli di plastica avvolgibili. Questo collegio non può in questa fase prescindere dalla descrizione del manufatto contenuta nel provvedimento impugnato giacché in base all'articolo 325 c.p.p. il provvedimento può essere impugnato solo per violazione di



legge e non pure per illogicità della motivazione derivante da presunto travisamento del fatto. Orbene per le caratteristiche dell'opera evidenziate dal tribunale i reati ipotizzati si devono considerare astrattamente configurabili. Invero, anche in base all'articolo 3 comma 1 lett. e) del T.U. n. 380 del 2001, si considerano interventi di nuova costruzione tutti quelli che implicano trasformazione edilizia o urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. La norma riprodotta nel testo unico evidenzia la sua derivazione dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1977 n. 10 secondo la quale ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipava agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere era subordinata a concessione da parte del sindaco. Il contenuto di tale norma è stato ora trasfuso in tre disposizioni del testo unico sull'edilizia: in quella di cui all'articolo 3 che definisce le trasformazioni; in quella di cui agli artt 10 e 22 che riguarda il titolo abilitativo ed in quella di cui all'articolo 17 che concerne l'onerosità del titolo abilitativo. La nozione di nuova costruzione recepita dal legislatore coincide in definitiva con quella elaborata dalla giurisprudenza penale ed amministrativa in base alla previgente normativa. In proposito questa corte aveva invero statuito che nella figura giuridica di costruzione per la quale occorre la concessione edilizia, rientravano tutti quei manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, modificavano lo stato dei luoghi, in quanto essi, difettando obiettivamente del carattere di assoluta precarietà, erano destinati almeno potenzialmente a perdurare nel tempo; non aveva rilievo a riguardo la distinzione tra opere murarie e di altro genere né il mezzo tecnico con cui fosse assicurata la stabilità del manufatto al suolo (o al muro perimetrale di quello esistente), in quanto la stabilità non va confusa con l'irrevocabilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata dal costruttore, ma si estrinsecava nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare un bisogno non temporaneo (Cass sez III maggio 1994 n.5326; 26 maggio 1994 n. 6171; 22 agosto del 2000 n. 9138). Siffatto principio si può considerare tuttora valido perché le fattispecie elencate nell'articolo 3 da sub e/1 a sub e/7 forniscono una nozione di costruzione coincidente con qualsiasi intervento modificativo, non necessariamente edificatorio, che muti lo stato dei luoghi in modo definitivo o tendenzialmente duraturo. Alcune di esse si riferiscono anche alle opere non infisse al suolo ma ugualmente idonee a determinare la modificazione di un

*F. G.*

determinato *habitat* . A tali opere si riferisce in particolare la lettera e/5 dell'articolo 3 allorché fa riferimento all'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes, campers* case mobili, imbarcazioni e simili a condizione che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee. In definitiva ai fini della nozione di costruzione urbanistica non è determinante l'incorporazione nel suolo indispensabile per identificare a norma dell'articolo 812 del codice civile il bene immobile, essendo sufficiente la destinazione del bene ad essere utilizzato come bene immobile. In base a tale dato l'elencazione contenuta nell'articolo 3 lettera e), per quanto completa, non può considerarsi esaustiva giacché i parametri indicati possono essere applicati analogicamente ad opere simili. In base a tali principi non si può dubitare della configurabilità dei reati, essendo il manufatto in questione idoneo a modificare in modo duraturo l'assetto del territorio. Nella fattispecie il tribunale ha dato atto che l'intelaiatura da un lato era saldamente ancorata al muro dell'edificio preesistente e che l'opera non era destinata a soddisfare esigenze temporanee trattandosi di struttura finalizzata ad ampliare i locali preesistenti ed a rendere più funzionale l'attività svolta. Ha inoltre sottolineato l'idoneità della costruzione ad alterare il paesaggio circostante giacché occupava parzialmente la riva che costeggia il bacino di San Marco .

Il reato di cui all'articolo 181 del Dlegs n 42 del 2004 ha natura di reato di pericolo astratto e, pertanto, per la sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee pure in astratto a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici, posto che nelle zone paesaggisticamente vincolate è inibita ogni modificazione dell'assetto del territorio attuata con qualsiasi opera senza la prescritta autorizzazione (Ex multis cfr: Cass. Sez III 29 aprile del 2003 n. 14461)

L'esigenza cautelare è stata ravvisata nella necessità di evitare l'utilizzazione della sala ristorante senza il certificato di agibilità, che in assenza di permesso non potrebbe essere rilasciato, e nella salvaguardia del paesaggio che verrebbe ad essere ulteriormente deturpato con il movimento laterale e verticale dei pannelli.

Anche sotto tale profilo il provvedimento è adeguatamente motivato specialmente con riferimento alla salvaguardia del paesaggio, trattandosi di costruzione idonea a



perpetuare ed aggravare in futuro il danno ambientale e ,quindi, a protrarre le conseguenze del reato. Inoltre, in materia di violazioni paesaggistiche, il sequestro serve anche a garantire la rimessione in pristino dello stato dei luoghi che è obbligatoria .

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'art. 616 c.p.p.


RIGETTA

Il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma il 7 luglio del 2005

Il consigliere estensore

Ciro Petti



Il Presidente

Giuseppe Savignano



DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA  
1 8 OTT. 2005

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(dott. Fiorella Donati)

